

ESPOSTO
CIRCA LE ANOMALIE
E LE PALESI ILLEGITTIMITÀ
DELL'INDAGINE A CUI È STATO SOTTOPOSTO
L'AVVOCATO NECCI

AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

AL COMITATO DI PRESIDENZA E ALLA 1° COMMISSIONE

AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

OGGETTO: *Proc. pen. 1988/96 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, già n. 766/96 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia.*

Il sottoscritto Antonio Lorenzo Necci ed i sottoscritti difensori avvocati

ciascuno per quanto a propria conoscenza in relazione alle diverse fasi del procedimento in oggetto, nel corso delle quali hanno esercitato il proprio ufficio di difensore dell'avv. Necci – espongono quanto segue, affinché le SS.LL. vogliano, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, verificare le eventuali illegittimità di atti compiuti e responsabilità di coloro che di volta in volta si sono susseguiti nello svolgimento della vicenda di cui in oggetto.

Il presente esposto non costituisce una memoria difensiva, ma riguarda le anomalie e le palesi illegittimità dell'indagine a cui è stato sottoposto l'avv. Necci: indagine iniziata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia e portata a termine dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. Per gli esponenti il periodo temporale da prendere in considerazione va dal 15.9.1996, data dell'arresto dell'avv. Necci, ad oggi.

È al riguardo significativo che le accuse iniziali (quelle contestate con il provvedimento di custodia cautelare emesso SIP della Spezia, cadute completamente durante i due anni di inda-

gini), abbiano poi subito una profonda e radicale trasformazione, tanto che il quadro accusatorio che esce dalla Procura di Perugia è qualcosa di assolutamente diverso da quello prospettato nel settembre 1996. Ma è opportuno procedere con ordine, iniziando dalla questione relativa alle intercettazioni ambientali effettuate nei confronti di Pacini Battaglia per il determinante peso che le stesse hanno avuto nel procedimento in questione.

1. LA STORIA DELLE INTERCETTAZIONI DELLA SPEZIA

1a. I fatti antecedenti le intercettazioni ambientali presso la Part. Imm. di Pacini Battaglia. Il filone Oto Melara.

Preliminare alla possibilità di comprensione di una vicenda così inquietante e complessa è l'origine del procedimento alla Spezia, che nasce per una ipotesi di traffico di armi, del tutto estranea alle contestazioni di reato per le quali sono state applicate le misure cautelari. Da qui il susseguirsi di una serie di intercettazioni nei confronti di Pacini Battaglia le quali hanno portato ad indagare «per caso» anche sulle FS e, a distanza di quasi un anno dal loro inizio, a disporre, il 15 settembre 1996, la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'avv. Necci e di altri soggetti.

Necci ovviamente nulla aveva ed ha a che vedere con l'inchiesta sul traffico di armi. Egli sarebbe capitato «per caso» nelle intercettazioni delle conversazioni di Pacini Battaglia, «per caso» all'attenzione del GICO della Guardia di Finanza di Firenze e dei PPMM della Spezia, che – indagando su un traffico di armi – registravano anche centinaia di ore di colloqui sulle FS.

Risulta che da un decreto di intercettazione del 7/11/1995 (All. 1), emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale del-

la Spezia dott. Cardino nell'ambito di indagini relative ad un traffico internazionale di autovetture rubate di grossa cilindrata (Fasc. 913.94.21 - 3), che taluni indagati manifestavano una spiccata preoccupazione per l'operazione «Arzente Isola», di cui si erano ampiamente occupati i mass-media.

Tale operazione aveva ad oggetto un traffico internazionale di armi ed era condotta dalla DDA di Messina.

Un'altra indagine sul traffico internazionale di armi scaturiva per stralcio dall'operazione «Arzente Isola», e veniva condotta dalla DDA di Catania.

Nell'ambito di tale procedimento stralcio avviato dalla ODA di Catania venivano emesse ordinanze di custodia cautelare a carico di varie persone, tra le quali tale Domenico Ripa, collaboratore delle società BREDA ed OTO MELARA.

Le suindicate circostanze hanno indotto il sostituto procuratore dott. Cardino – come emerge dal suo decreto di intercettazione del 7/11/1995 e dai successivi provvedimenti – a ritenere che anche nell'ambito circondariale della Spezia fosse attivo un traffico internazionale di armi, sul quale era necessario acquisire quante più fonti di prova possibile.

In particolare tali elementi sono indicati dal P.M., tra l'altro:

1) nell'ubicazione alla Spezia della OTO MELARA, società della quale era collaboratore il Ripa;

2) nel fatto che in data 24/10/1995 era stata intercettata una comunicazione telefonica tra Guarguaglini e Pacini Battaglia, nei corso della quale conversazione i due effettuavano un criptico riferimento all'opportunità di avere una ulteriore conversazione su due cellulari.

Nella sua nota del 22/11/1995 il ten. col. Autuori del GICO di Firenze ipotizzava anche che «alle riunioni eseguite alla Spezia conseguono anche riunioni tra i partecipi presso gli uffici della PART IMM s.p.a. di Viale Parioli n. 55, Roma utilizzati dal Pacini Battaglia» (All. 2). Da qui l'inizio delle registrazioni ambientali per il traffico di armi negli uffici di Pacini Battaglia a Roma.

Proprio da queste intercettazioni inizia, inspiegabilmente, la

vicenda Necci, tirato in ballo in colloqui privati tra due soggetti, Pacini e Danesi, che parlano a ruota libera un po' di tutto, e di FS in maniera diffusa. Ma per il traffico di armi La Spezia aveva almeno una motivata competenza. Per le FS è impossibile immaginarne una, a prescindere dalla veridicità dei colloqui e delle intercettazioni.

Stranamente, fra tutti i personaggi di cui Pacini parla nelle sue conversazioni (e di cui per brevità si omette l'elenco, che comunque rimane a disposizione delle Autorità in intestazione), solo l'avv. Necci finisce «nel mirino» della giustizia, otto mesi dopo le registrazioni.

Sembra chiaro che l'inchiesta sul traffico delle armi (presupposto delle intercettazioni) passa improvvisamente in secondo piano e che tutto si concentra sullo FS e su Necci, del quale due privati cittadini parlano tra loro, nel corso di registrazioni autorizzate in un diverso procedimento.

Nessuna esigenza di riscontro: nessuna verifica; nessuna informazione di garanzia fino al Luglio 1996, nessuna iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Al posto del traffico di armi, le FS divengono l'oggetto reale delle indagini del GICO di Firenze, in un procedimento presso la Procura della Spezia.

In realtà non di attività investigativa si tratta, ma di un'opera più o meno sapiente di *collage* di brani di conversazioni cui fa da supporto una gigantesca montatura pubblica dello scandalo di «Tangentopoli 2».

Da quanto esposto inevitabilmente si pone un interrogativo che rimane senza risposta.

Non si comprende il coinvolgimento del GICO di Firenze, atteso che il provvedimento di intercettazione è dell'autorità della Spezia e che la gran parte di tali intercettazioni sono eseguite a Roma. Si giunge alla situazione – oggettivamente inconsueta – di intercettazioni su Roma operate da locali siti in Firenze e disposte con provvedimenti dell'Autorità giudiziaria di La Spezia. Ed infatti, anche se è previsto che l'Autorità giudiziaria possa servirsi, per effettuare intercettazioni telefoni-

che, di apparecchiature in dotazione alla Polizia Giudiziaria, rimane di fatto incomprensibile il motivo per cui la Procura spezzina si sia avvalsa di personale appartenente al GICO di Firenze e non già alla PG della Spezia e perché vengano intercettate e trascritte conversazioni che nulla hanno a che vedere con il traffico di armi, in assenza di alcuna autorizzazione relativa a tali nuove ipotesi di reato.

Eguale non è dato comprendere per quale motivo lo svolgimento delle operazioni di intercettazioni è avvenuto per numerosi mesi direttamente a Firenze, e non avvalendosi delle strutture in dotazione alla Procura della Spezia. Il decreto datato 7/11/1995 fa al riguardo riferimento all'insufficienza degli impianti della Procura e ad eccezionali ragioni di urgenza. Tuttavia le intercettazioni sono state prorogate dopo gli iniziali 40 gg: in tale lasso di tempo non è stato possibile reperire o predisporre un impianto adeguato presso la Procura spezzina? Dopo 40 gg non si è riusciti a superare la situazione di urgenza?

Quanto è costato dotare le strutture fiorentine di attrezzature tecniche di cui, a quanto è dato sapere, non disponeva, mentre queste erano disponibili a Roma, luogo in cui si svolgevano le indagini?

Ib. L'estensione delle intercettazioni ai reati contro la PA

Solo in data 18/1/1996 il pubblico ministero dott. Cardino, sulla base delle risultanze delle indagini svolte in relazione al traffico internazionale di armi, rilevava indizi a carico di Pacini Battaglia per ipotesi di delitti contro la pubblica amministrazione; conseguentemente, per l'asserita urgenza, disponeva, con decreto (All. 3), l'espletamento delle attività di intercettazione telefonica con riferimento alle ipotesi delittuose di cui agli artt. 317, 319, 319 bis, 319 ter e 323 del c.p., e provvedendo, altresì, che le intercettazioni fossero effettuate da personale di polizia giudiziaria di Firenze.

Le intercettazioni in tal modo disposte si sono prorogate fino al marzo del 1996, ma la base unica dei provvedimenti è del settembre 1996 (... intercettazioni effettuate ai primi di gennaio 1996, quando l'indagine non aveva nulla a che vedere con le FS).

2. IL PERIODO DA MARZO A LUGLIO 1996

Dal marzo a luglio 1996 si registra (come si dirà oltre) *un totale silenzio sul piano giudiziario ed investigativo*.

È tuttavia importante evidenziare la comparsa, su alcuni organi di stampa, di articoli violentemente orientati contro la gestione delle FS da parte dell'avv. Necci, con sorprendenti «anticipazioni» su quello che poi sarebbe avvenuto. Genialità di giornalisti o gestione oculata di «avvertimenti»? È un fatto da accertare. La questione è importante, poiché siamo nel periodo in cui, a seguito della crisi del governo Dini è allo studio l'ipotesi di un governo Maccanico, e Necci viene accreditato come uno dei protagonisti di tale delicato passaggio politico.

3. LE MISURE CAUTELARI DISPOSTE DALLA A.G. DELLA SPEZIA (ALL. 4 E 5).

Come noto, nell'estate del '96 la Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia richiedeva l'applicazione, nei confronti dell'avv. Necci e di altri soggetti, della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione a tre distinti procedimenti: uno riguardante il traffico di armi, un altro la corruzione di magistrati romani, il terzo le Ferrovie dello Stato. A sostegno delle richieste i PPMM facevano riferimento proprio alle intercettazioni effettuate nell'ambito delle indagini sul traffico di armi coinvolgenti la OTO MELARA. *Tali intercettazioni, lungi dall'essere utilizzate nella loro completezza, erano ritagliate ed assemblate in rapporti del GICO di Firenze.*

Ciò comportava, tra l'altro, l'impossibilità oggettiva della difesa di valutare l'effettiva posizione processuale dell'avv. Necci, peraltro mai partecipe delle conversazioni intercettate, estremamente contraddittorie, come si vedrà.

Per il «filone Ferrovie», le contestazioni di cui alla richiesta di misura cautelare e all'ordinanza applicativa della stessa non erano neanche minimamente specificate, eccettuato il riferimento alla c.d. vicenda Contship (ossia una ipotesi di acquisizione del pacchetto azionario della omonima società, non concluso per decisione dello stesso Necci il quale, benché l'operazione fosse economicamente conveniente, tanto che essa fu successivamente conclusa da altri, ritenne che in quel momento non sussistessero le condizioni), in relazione alla quale, come si vedrà, la Procura di Perugia richiederà l'archiviazione). Venivano poi attribuite indiscriminatamente a tutti i coindagati una serie di reati, tutti collegati alla vicenda Contship.

Arresto, divieto di colloqui con difensori per cinque giorni, stampa e TV riempite di accuse, di brani di registrazioni, di frasi roboanti. Si sa che l'opinione pubblica in Italia è facile ai cambiamenti di posizione. Ma nel caso di specie è molto difficile sottrarsi alla convinzione che la montatura giornalistica fosse ampiamente orchestrata. Da Perugia, due anni dopo, come vedremo, ne verranno conferme importanti.

Singolari le modalità dell'arresto, con il divieto di conferire con il difensore («potrebbe essere suo nemico» dissero gli operanti), e con frasi del tipo «ma sappiamo che lei è una persona per bene». Isolamento, guardia a vista 24 ore su 24. Tutta Italia conosceva in diretta il contenuto delle conversazioni fra due persone che parlavano di Necci, tranne l'interessato.

Non è questa certamente la sede per un esame del merito delle imputazioni. È intenzione dell'avv. Necci difendersi nelle sedi opportune, davanti ai giudici competenti. Ma, posto che (come si è accennato sopra) le accuse iniziali sono sostanzialmente cadute, vale la pena ricordare le seguenti considerazioni per quanto attiene la forma, gli elementi di prova e l'esito dei gravami relativi al suddetto provvedimento di custodia.

La forma

L'avv. Necci è stato tratto in arresto in base a un provvedimento che non comprendeva alcuna descrizione riassuntiva delle accuse normalmente contenute nei capi di imputazione, ma solamente una indicazione sommaria e generica, che faceva riferimento ai reati di peculato, corruzione aggravata, abuso di ufficio patrimoniale, false comunicazioni sociali, truffa ed associazione a delinquere. Chi ha un minimo di «pratica giudiziaria» può rendersi conto dell'anomalia di questo tipo di contestazione, come del resto risulta dall'esito dei gravami di cui si dirà in seguito.

Le prove

I gravi indizi di colpevolezza richiamati dal provvedimento che disponeva la misura cautelare della custodia in carcere erano solo ed esclusivamente le conversazioni di Pacini Battaglia dei primi di gennaio '96. Malgrado da marzo ad agosto 1996 vi fosse stato tutto il tempo per eseguire le doverose verifiche, gli unici riscontri esterni rappresentati dalla Procura nella richiesta di misura cautelare erano nientemeno che taluni ritagli di giornali (vedi l'incipit della richiesta di applicazione della misura)!

L'esito del procedimento cautelare

Con ordinanza in data 10.10.1996 (All. 6) il Tribunale del Riesame di Genova dichiarava nulla l'ordinanza del GIP in data 14.9.1996 di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, limitatamente alle imputazioni di abuso di ufficio patrimoniale (art. 323 c.p.), di peculato (art. 314 c.p.) e di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); annullava la misura relativamente alla imputazione di tentata truffa (artt. 56 e 640 c.p.) perché la legge non consente misure cautelari per tale reato, nonché in relazione alle imputazioni di corruzione aggravata (art. 319 c.p.) per carenza di esigenze cautelari.

Il Tribunale della Libertà confermava la misura della custodia cautelare solo per l'imputazione di associazione per delin-

quere (art 416 c.p.), ma la Corte di Cassazione, in data 7.3 (All. 7), **annullava senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Genova ritenendo insussistenti gli indizi di colpevolezza con riferimento al reato di associazione per delinquere**, rilevando, quanto alla posizione dell'avv. Necci, la «disfunzionalità» del medesimo rispetto al sodalizio criminoso (peraltro ritenuto insussistente) e alle finalità perseguite dal Pacini Battaglia e dal Danesi.

Non v'è chi non veda la peculiarità della situazione: le intercettazioni, così importanti ad avviso dei PPMM, sono state sottoposte al vaglio della Procura per ben cinque mesi, durante i quali non si è svolta alcuna attività istruttoria e di verifica. Solo su questa base è stato adottato, in data 14.9.1996, il provvedimento restrittivo a carico dell'avv. Necci.

Con motivazioni diverse, tutte le varie accuse mosse nei confronti dello stesso non hanno retto al vaglio del Tribunale del Riesame prima e della Corte di Cassazione dopo.

4. L'INCOMPETENZA DELLA A.G. DELLA SPEZIA

Nel novembre 1996 gli stessi PPMM della Spezia «scoprono» che l'Autorità giudiziaria spezzina è incompetente per i reati attribuiti ad alcuni magistrati romani; conseguentemente, inviano il fascicolo processuale riguardante la corruzione in atti giudiziari alla Procura di Perugia.

Ma, unitamente a tale fascicolo processuale, i magistrati si spogliano anche dell'inchiesta riguardante il filone Ferrovie (l'unico – si ripete – in cui era coinvolto l'avv. Necci), nonostante nella stessa non fossero coinvolti magistrati.

Necci, in quel momento, era ancora agli arresti alla Spezia. Perché, quando PPMM spezzini ammettono platealmente la loro incompetenza non investono del procedimento sulle Ferrovie il foro naturale, cioè Roma?

L'unico troncone di indagine rimasto alla Spezia era quello riguardante l'inchiesta OTO MELARA, sulla quale i magistrati

hanno continuato ad indagare fino al 1998, quando, sorprendentemente, non fosse altro per il clamore con cui l'inchiesta era stata annunciata agli organi di stampa, il GIP dott.ssa Brusacà, su richiesta dei PPMM, disponeva in data 26 giugno 1998 **l'archiviazione dell'intero procedimento sul traffico d'armi (All. 8).**

Indubbiamente le iniziative intraprese dall'Autorità giudiziaria spezzina destano gravi perplessità: l'avv. Necci ha subito un provvedimento restrittivo della libertà per iniziativa di pubblici ministeri che ad appena due mesi di distanza dall'applicazione della misura si sono resi conto di essere territorialmente incompetenti.

Egli è stato «costretto» a dimettersi dalle sue funzioni di presidente delle Ferrovie Mondiali, di amm. del. delle FS s.p.a. e di presidente di TAV s.p.a.

Le pubblicazioni di carattere scandalistico delle registrazioni, montate e selezionate dal GICO, su tutti i giornali italiani; la Tangentopoli 2, costruita con molta cura sul piano mediatico; una inchiesta che avrebbe dovuto riguardare il traffico di armi, e invece deviata sulle FS e su Necci. Si tratta di elementi di una vicenda le cui conseguenze si sono ripercosse su di lui, sulla famiglia e sulle stesse Ferrovie italiane. Come si vedrà, infatti, l'intero castello delle accuse riguardanti le FS cadrà, sostanzialmente, durante la fase delle indagini a Perugia.

Ma le conseguenze di quanto è avvenuto a La Spezia nel 1996 sono state irreparabili.

5. IL PROCEDIMENTO DI PERUGIA

5a. La prima fase

A Perugia il procedimento veniva iscritto con il numero 1988 alla fine del novembre 1996. Gli interessati apprendevano la notizia dai giornali.

L'avv. Balducci si recò subito a parlare con il PM di Perugia, dott. Cardella. Ma questi disse che, avendo ricevuta da poco tutta la documentazione, ma non ancora le bobine delle intercettazioni ambientali, aveva bisogno di ancora molto tempo prima di interrogare l'avv. Necci, resosi immediatamente disponibile.

Nel frattempo era stata distaccata presso la Procura di Perugia la dott.ssa Della Monica, proveniente da Firenze e con un incarico in corso a Grosseto.

5b. Il ruolo del colonnello Cataldi

Durante i mesi di febbraio e marzo 1997 il colonnello Cataldi del ROS sollecitò alcuni contatti con l'avv. Necci. Egli aveva una delega per la conduzione delle indagini dalle Procure di Perugia, Milano e Napoli.

In tale frangente il colonnello fece pervenire all'avv. Necci i propri numeri di telefono e di cellulare, con l'invito a contattarlo.

Nel corso di tali rapporti «confidenziali», che si svolsero dopo il primo interrogatorio di cui si dirà tra breve e in occasione dei quali interlocutori per conto della difesa erano il prof. Stile e l'avv. Franco, l'ufficiale del ROS riferì che i magistrati perugini erano convinti della ingiustizia dei provvedimenti della Spezia e del comportamento del GICO (cioè della GdF).

Il colonnello, alla presenza dell'avv. Franco, arrivò ad affermare esplicitamente che all'avv. Necci era **«stata messa la cocaina in tasca»** (così si espresse letteralmente l'ufficiale).

L'Autorità giudiziaria di Perugia si attendeva, quindi, un atteggiamento di collaborazione da parte di Necci, per chiarire alcune posizioni che poi il col. Cataldi, nell'ordine indicò: a) ruolo dei politici in genere nelle varie attività che egli aveva seguito come manager; b) problematiche relative a ENI ed Enimont; c) problemi dei giudici di Roma di cui Necci fosse a

conoscenza; d) problemi della GdF; e) qualche questione specifica riguardante le FS che lo stesso potesse denunciare.

5c. I primi interrogatori

Il primo interrogatorio con i PPMM Cardella e Della Monica, e non il col. Cataldi, avvenne alla fine di marzo 1997 a Roma, nella caserma del ROS.

Il dr. Cardella interpretava l'incontro come se fosse stato richiesto dalla difesa; mentre, al contrario, l'avv. Necci (come detto, già in precedenza contattato) si attendeva qualche domanda che gli permettesse di entrare nel vivo della discussione sui motivi dell'arresto della Spezia, cosa che non avvenne.

Al termine di un successivo interrogatorio abbastanza teso, quasi improvvisamente, fu aperto dal PM dott.ssa Della Monica e dal col. Cataldi un dialogo. Venne letta la registrazione di una conversazione di Pacini, che mai era stata portata a conoscenza della difesa, in cui egli, in pratica, scagionava completamente l'avv. Necci dalla vicenda TPL-Cragnotti, di cui si dirà in seguito (V. sub 5g). I PPMM dissero che La Spezia l'aveva ignorata. Nel 1999, tuttavia, la stessa dott.ssa Della Monica richiederà il rinvio a giudizio dell'avv. Necci per la stessa vicenda.

A quel punto venne ribadito dai PPMM che essi non consideravano corretta l'operazione di La Spezia e che, se Necci avesse collaborato, non avrebbero «guardato in faccia nessuno». Al termine, la dott.ssa Della Monica, confermando invito già rivolto dall'ufficiale, esortò l'avv. Necci a prendere immediati contatti con il col. Cataldi, che avrebbe dato indicazioni preziose su come andare avanti.

Nei mesi di maggio e di giugno la difesa, conseguentemente, prese un primo appuntamento con il colonnello, cui ne seguì un altro (anch'esso informale) poco tempo dopo presso la caserma del ROS a Roma. Di tali incontri si è già detto.

Sostanzialmente, quindi, Perugia si attendeva una collaborazione importante, anche attraverso la denuncia di fatti penal-

mente rilevanti, su: politici; ENI-Enimont; GdF; magistrati di Roma; taluni elementi delle FS. Delle contestazioni per le quali il Necci era stato arrestato alla Spezia, assolutamente nulla.

La difesa, poiché non disponeva degli elementi «penalmente rilevanti» che venivano richiesti, decise di procedere con una serie di note tecniche sui fatti più significativi sul piano gestionale e strategico della carriera professionale del Necci, allegando la documentazione di cui era in possesso. Fu depositata una nota anche sulla c.d. vicenda Contship per la quale lo stesso Necci era stato arrestato alla Spezia.

Questa serie di note fu consegnata nel corso di un breve interrogatorio, al termine del quale i magistrati invitarono l'avv. Necci a presentarsi di nuovo a fine agosto 1997. Quest'ultimo interrogatorio fu lunghissimo e incentrato sulle note tecniche presentate, che furono illustrate, e su altri argomenti. Nulla ancora sui fatti contestati; circostanza che rafforzò l'ipotesi che, non trovando elementi indizianti a carico dell'avv. Necci negli atti che avevano portato al suo arresto, peraltro già dichiarato ampiamente illegittimo dalla Corte di Cassazione nel marzo 1997, si cercasse da parte dei magistrati di trovare «comunque» qualcosa che rilanciasse l'indagine.

Un altro aspetto inquietante della vicenda perugina era – e rimane – l'assoluta singolarità di una inchiesta che spaziava a 360 gradi in base ad un'interpretazione delle regole sulla competenza del giudice naturale tuttora incomprensibile.

Comunque l'impostazione degli interrogatori appariva coerente con il «teorema» della cocaina in tasca, dal momento che l'intento degli inquirenti pareva tutto orientato a scoprire chi fosse il responsabile della «liquidazione» dell'avv. Necci e che questa visione del problema coincideva perfettamente con quanto lo stesso Necci pensava.

5d. Il «segreto istruttorio»

Durante questo periodo avvenne un fatto certamente molto

grave. Alcuni interrogatori erano stati «segretati», ma apparvero ugualmente su tutti i giornali con dovizie di particolari, in alcuni casi (Il Manifesto) riportando interi periodi e frasi dei relativi verbali.

L'episodio, purtroppo non unico, costituiva di certo un segnale di allarme. Difficile da interpretare, ma tuttavia deviante rispetto ad una indagine giudiziaria; quantomeno per mezzi che venivano usati.

Con l'uscita sui giornali di interrogatori segreti (ancora rimane da scoprire da chi sia stata pilotata), si cercava di far venire allo scoperto i «colpevoli» o si metteva l'indagato in posizione di debolezza e di scarsa credibilità, attribuendogli «rivelazioni» importanti? Basta scorrere la stampa di quei giorni; grossi nomi venivano fuori come se fossero stati tirati in ballo dall'avv. Necci. Mentre si trattava di solito di normali risposte a domande degli inquirenti. Fu sporto dalla difesa un esposto a Perugia per rivelazione di segreto di ufficio (All. 8), senza esito alcuno.

L'uso della stampa continuava ancora una volta ad essere strumento improprio in un'indagine strettamente riservata, espressamente segretata e di natura puramente giudiziaria.

Tale evento può essere letto come indice di un mutamento di strategia della Procura di Perugia verso L'avv. Necci. Forse non si riusciva a trovare il bandolo della matassa, forse le risposte di Necci non erano soddisfacenti, o non andavano nella direzione giusta.

Di certo vi fu un sostanziale mutamento da parte degli inquirenti; questa prima virata di 180° (poi come vedremo ce ne sarà un'altra e poi una terza) colse di sorpresa l'avv. Necci e la sua difesa. Sette mesi di collaborazione alla scoperta dell'«assassino» e poi, come accade spesso in queste vicende, viene di nuovo colpito chi, per ammissione degli stessi investigatori è la vittima. Successe alla Spezia. Contro chi erano rivolte le indagini del GICO? E le intercettazioni di Pacini erano per il traffico di armi, per il Pool di Milano, per Di Pietro o per le FS?

Succede di nuovo a Perugia dal gennaio 1997 al gennaio 1999.

5e. Le misure cautelari disposte dalla Procura di Perugia.

A questo punto scattò una seconda fase: i PPMM di Perugia ritenevano di non avere ottenuto quanto si aspettavano da Necci, e quindi avrebbero cambiato strategia. Da quel momento gli inquirenti perugini non vollero più sentirlo.

Cinque mesi di silenzio apparente, poi, improvvisamente, in data 7.2.1998 l'avv. Necci veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per «corruzione in atti giudiziari». Venivano disposti perquisizioni, sequestri, pedinamenti, rogatorie internazionali. Contemporaneamente partiva una campagna stampa sui «tesori di Necci».

Risulta che la Procura di Perugia, già nel novembre 1997, aveva presentato richiesta di applicazione agli indagati della custodia cautelare in carcere e che il GIP dott. Materia non avesse intenzione di accoglierla. A questo punto la Procura inviava una istanza al GIP con la quale chiedeva di attendere, prima del rigetto formale, l'allegazione di ulteriore documentazione probatoria.

Successivamente, nel mese di gennaio la richiesta veniva reiterata, identica alla precedente, ma con una marginale integrazione.

Questa volta, essendo stato trasferito nel frattempo il dott. Materia, il fascicolo veniva assegnato al magistrato subentrato nell'ufficio il quale, mutando l'orientamento del collega, disponeva le misure cautelari.

A questo punto i legali, sconcertati per il mutamento di prospettiva della Procura, che sembrava discostarsi dalla iniziale impostazione, e non avendo ancora avuto conoscenza degli atti di indagine (in special modo le intercettazioni), decisero, con un atto di estrema protesta, di abbandonare la difesa, per la conduzione assolutamente singolare dell'inchiesta.

Un sintetico accenno al merito della vicenda.

Durante gli interrogatori della Spezia, e sin dai primi interrogatori di Perugia, uno dei fatti denunciati e rimarcati da Necci fu il comportamento «non limpido» del dr. Castellucci quale PM nell'inchiesta romana sulla TAV.

Si trattava di un'inchiesta che poneva TAV ed FS in posizione di difficoltà e quindi di soggezione. Oggetto dell'indagine, inizialmente contro ignoti, e poi riguardante come indagati l'ing. Incalza e l'ing. Maraini, era un eventuale abuso d'ufficio relativo all'affidamento dei lavori ai General Contractors IRI, ENI e FIAT, a trattativa privata.

Si precisa che il dott. Castellucci, dopo aver richiesto per due volte l'archiviazione (e dopo che per due volte la richiesta venne rigettata dal GIP dr. Sarzana) uscì come PM dall'inchiesta già nel 1995; il procedimento fu assegnato alla dott.ssa Geremia della Procura di Roma. Anche questo secondo PM chiese l'archiviazione (richiesta ancora una volta rigettata). Dopo il trasferimento della dott.ssa Geremia, l'inchiesta passò ai PM dr. Saieva e dr. Frisani, i quali alla fine del 1998 hanno richiesto l'archiviazione per l'ennesima volta. Archiviazione che è stata infine disposta dallo stesso GIP dr. Sarzana.

L'avv. Necci veniva quindi in sostanza accusato dalla Procura di Perugia della corruzione dei magistrati Castellucci e Squillante: il primo (Castellucci) perché chiedesse l'archiviazione per una ipotesi di abuso di ufficio, per la quale l'avv. Necci non ha mai rivestito neppure la qualità di indagato (I), archiviazione richiesta successivamente da altri tre magistrati al di sopra di ogni sospetto; il secondo (Squillante), nella sua qualità di capo dei GIP, perché disponesse un'archiviazione che non poteva comunque decretare (egli stesso aveva assegnato il procedimento al dr. Sarzana, che per tre volte respinse la relativa richiesta, prima di concederla).

Risultato: quattro mesi di arresti domiciliari e richiesta di rinvio a giudizio.

5f. Le attività di indagine della Procura di Perugia

Dopo che nella notte di Capodanno 1997 l'appartamento di Parigi tenuto in affitto dall'avv. Necci fu «visitato» da esperti scassinatori che portarono via una serie di documenti che ivi

erano depositati (e praticamente null'altro), il 10 febbraio 1998, quattro giorni dopo il provvedimento degli arresti domiciliari, l'appartamento fu di nuovo aperto, stavolta su ordine dei PPMM di Perugia, e altri documenti furono sequestrati. Lo stesso avvenne all'ufficio di Parigi dove Necci lavorava. Presso la banca dove lo stesso aveva un deposito fu eseguito il blocco del suo conto insieme a quelli dei figli Alessandra e Giulio. Lo stesso giorno i giornali italiani ne erano informati da qualcuno (All. 9). L'avv. Necci lo seppe solo dopo alcuni giorni dalla banca presso cui i conti erano accesi.

Giova precisare per completezza che questa attività di indagine compiuta all'estero è stata ispirata dalle «rivelazioni» di un collaboratore di giustizia barese, il quale avrebbe appreso sotto il sole dei tropici la segretissima notizia che l'avv. Necci possedeva dei beni a Parigi. Cosa che la stampa successivamente ha presentato come un autentico «tesoro» con tanto di «tesoriere».

In realtà, la Procura di Perugia aveva a disposizione le dichiarazioni dei redditi dell'avv. Necci, prodotte dalla difesa già alcuni mesi prima (All. 10), da cui emergeva la proprietà, sin dal 1991, dell'appartamento di Parigi «scoperto» con clamore dalla rogatoria.

5f1. Il procedimento relativo alla rogatoria parigina

Al di là di questo aspetto di merito, la rogatoria parigina rappresenta l'ennesima anomalia di una vicenda giudiziaria nel suo complesso inquietante.

Le perquisizioni ed i sequestri di Parigi hanno causato il licenziamento dell'avv. Necci dalla società francese presso cui era riuscito ad ottenere un incarico che gli consentiva – se non altro – un minimo di serenità e di tranquillità economica dopo la perdita di ogni carica conseguita alle vicende di La Spezia. Altro grave effetto è stata l'indisponibilità delle somme legittimamente percepite dalla stessa società a titolo di retribuzione.

Non avendo ancora ricevuto alcun atto ufficiale che desse formalmente conto dell'esecuzione della rogatoria, nel marzo 1998 la difesa richiedeva la restituzione delle somme sequestrate, non essendo le stesse in alcun modo riferibili ai fatti su cui la Procura di Perugia svolgeva indagini. La Procura (dr. Renzo) rispondeva incredibilmente di non essere a conoscenza del sequestro (All. 11). Insomma, per l'ufficio dell'accusa (che li aveva richiesti!) sequestri e perquisizioni non erano mai avvenuti...

In realtà, come risulta dalla nota in data 12.3.1998 (erroneamente datata 1997) (All. 12), il dr. Renzo era a conoscenza dell'esito della rogatoria, considerato che ringraziava la M.lle Valérie Bussone de 4ème Cabinet de délégation judiciaire per le informazioni ricevute in merito alla rogatoria stessa.

Ma c'è un particolare incredibile: alle attività investigative svolte nel febbraio 1998 a Parigi in esecuzione della rogatoria partecipò anche (inviato dalla Procura di Perugia) il capitano Paone del ROS; ciononostante, la Procura negava ogni conoscenza in ordine alla natura delle attività espletate. La circostanza della presenza del capitano Paone è stata conosciuta dalla difesa solo quando, successivamente, la stessa ha avuto cognizione dei provvedimenti adottati in Francia. È risultato poi dall'allegato verbale che l'ufficiale non solo era presente, ma aveva indicato personalmente i documenti da sequestrare (All.13).

Un provvedimento di rigetto sull'istanza di restituzione dei beni sequestrati a Parigi veniva ribadito nei mesi successivi dal dott. Cardella (All. 14), con la precisazione che forse i sequestri potevano essere stati eseguiti, ma ciò non risultava formalmente alla Procura, in quanto l'autorità francese non aveva inoltrato gli atti esecutivi della rogatoria. Comunque, sia il dr. Renzo che il dr. Cardella affermavano che l'atto di sequestro sarebbe stato riferibile alla giurisdizione straniera, e conseguentemente l'Autorità italiana non avrebbe alcuna competenza in materia.

La difesa, al fine di ottenere la restituzione delle somme se-

questrate, proponeva allora opposizione avverso il provvedimento del PM davanti al GIP di Perugia, instaurando così un procedimento incidentale protrattosi per mesi in un continuo rimpallo tra il GIP e la Procura per la produzione degli atti.

Solo alla fine di luglio 1998, dopo ben sei mesi dal compimento delle attività rogatorie, considerata la situazione di stallo, insieme a un avvocato di Parigi si decideva di proporre ricorso innanzi all'Autorità giudiziaria francese per denunciare i vizi della procedura seguita in Francia. Successivamente i PM di Perugia hanno sostenuto che l'avv. Necci si era «opposto alla rogatoria» con il proposito di impedire l'inoltro degli atti esecutivi, intralciando così il corso della giustizia (!).

Ebbene, a parte il fatto che la mancata trasmissione degli atti da parte delle autorità francesi non può assolutamente attribuirsi al ricorso presentato a Parigi (perché allora gli atti non erano stati trasmessi nel lungo periodo che va da febbraio, quando sono stati compiuti, a fine luglio, quando è stato proposto il ricorso?), non si comprende quale interesse avrebbe avuto la difesa a nascondere ciò che essa stessa ha illustrato al GIP con la richiesta di restituzione dei beni sequestrati, e che, semmai, costituisce l'ennesima dimostrazione della legittimità dell'operato di Necci in Italia e in Francia. Su richiesta del GIP la difesa ha infatti depositato a Perugia gli atti della rogatoria svoltasi in Francia, di cui aveva ottenuto copia a seguito del ricorso presentato a Parigi. Ma il GIP, pur ritenendosi competente a decidere sul dissequestro, ha affermato di non poter decidere sulla base di fotocopie (All. 15).

5f2. Altre attività di indagine

Nel settembre 1998 la Procura di Perugia disponeva, nell'ambito dell'attività di indagine intrapresa, anche la perquisizione domiciliare (protrattasi per ben 12 ore) dell'appartamento di 75 mq della cognata dell'avv. Necci, nonché quella personale della nipote (di 23 anni) oltre al sequestro di una cas-

setta di sicurezza in cui erano contenuti oggetti personali, regali di valore simbolico donati ai figli nel corso degli ultimi vent'anni.

A questa attività investigativa, gratuitamente offensiva nella sua inconcludenza, si accompagnavano ulteriori episodi, quali pedinamenti e appostamenti, alcuni dei quali sono stati oggetto di denunce alle autorità competenti.

5g. L'allargamento dell'indagine

Parallelamente, l'inchiesta della Procura va avanti.

A quasi due anni dall'inizio del procedimento spezzino, viene formulata nei confronti dell'avv. Necci una contestazione riguardante un episodio che aveva già fatto la sua comparsa nel 1993 davanti alla Procura di Milano. Riguarda presunti favori che Necci avrebbe riservato, all'epoca in cui rivestiva la carica di presidente di Enimont, alla società di progettazione TPL (della quale, secondo i PPMM, sarebbe sempre stato «socio occulto»...) nell'assegnazione di un appalto per la realizzazione di un impianto chimico (c.d. Cracker) a Brindisi, per cui avrebbe ricevuto una somma di denaro.

Senza entrare nel merito della contestazione (l'assegnazione dell'appalto avvenne contro le indicazioni di Necci e quando lo stesso era già uscito da Enimont per dissidi insanabili con il socio privato Montedison, All. 16), si deve notare che tale ipotesi di reato, a seguito di dichiarazioni rilasciate dal Dr. Cragnotti, fu vagliata dalla Procura di Milano senza che il nome di Necci fosse neppure iscritto nel registro delle notizie di reato. Egli non venne neanche sentito quale persona informata sui fatti, benché ne avesse fatto espressa richiesta in seguito alle indiscrezioni comparse sui giornali.

Nello specifico, Cragnotti rendeva nel novembre 1993 per la prima volta dichiarazioni in riferimento a tale vicenda davanti all'A.G. di Milano, chiamando in causa l'avv. Necci. Il Pool, al fine di riscontrare tali dichiarazioni, provvedeva al

compimento di una serie di attività di indagine tese a verificarne la fondatezza, procedendo, tra l'altro, all'interrogatorio di Pacini Battaglia, Maddaloni, Tradico e Sebasti (gli ultimi tre rappresentanti della TPL). Nessuno confermava, però, la versione di Cragnotti, peraltro oggetto di continue ritrattazioni e modificazioni nel corso di successivi interrogatori resi da quest'ultimo, né gli ulteriori accertamenti bancari davano esito alcuno. Conseguentemente, la Procura di Milano riteneva – come detto – di non procedere nei confronti di Lorenzo Necci, anche in considerazione del fatto che, pur volendo ammettere che quest'ultimo fosse stato destinatario di una erogazione di denaro, si sarebbe trattato di elargizione relativa ad un accordo tra due gruppi privati, TPL e Montedison. Una ipotesi, dunque, penalmente irrilevante,

Per meglio comprendere lo sviluppo di tale vicenda, va rilevato che alla fine del 1996 la Procura della Spezia trasmise per competenza a quella di Brescia gli atti relativi alle indagini (svolte dal GICO di Firenze, sempre sulla base delle intercettazioni delle conversazioni di Pacini Battaglia, il che potrebbe essere indicativo del tipo di genesi dell'inchiesta spezzina) riguardanti il presunto trattamento di favore riservato dal PM dott. Di Pietro a Pacini Battaglia. Tra gli episodi «incriminati» è dato rinvenire proprio quello relativo alle indagini condotte nel 1993 dal Pool di Milano sulla vicenda Cracker di Brindisi - Cragnotti.

Il procedimento bresciano a carico del dott. Di Pietro (e – tra gli altri – di Pacini Battaglia) è stato definito con sentenza del GUP di non luogo a procedere per tutti gli imputati, perché i fatti non sussistono (All. 17). Ovviamente, neppure nel procedimento bresciano l'avv. Necci è stato mai convocato per riferire sui fatti a sua conoscenza.

La vicenda Cracker è stata, dunque, oggetto dell'attenzione dapprima del Pool di Milano (proprio nel periodo di massima tensione delle inchieste di Tangentopoli) e successivamente del giudice di Brescia (che sulla correttezza di tale attività investigativa è stato chiamato a giudicare).

Ciononostante, la Procura di Perugia ha ritenuto di dover fare di tale episodio un nuovo cavallo di battaglia contro Necci senza, peraltro, supportare tale iniziativa con elementi probatori ulteriori e diversi rispetto a quelli già valutati in precedenza.

Anzi, è il caso di rilevare che la difesa, nel corso di un interrogatorio dell'autunno 1998 ha depositato al PM una dichiarazione (All. 18) a firma di tre alti dirigenti Enichem Enimont, nella quale si dava conto del comportamento assolutamente lineare dell'avv. Necci in occasione dell'assegnazione dell'appalto. Inspiegabilmente, la Procura non ha tenuto conto di queste dichiarazioni e, pur avendo escusso nel corso degli ultimi mesi centinaia di persone informate sui fatti nell'ambito dell'inchiesta, **non ha ritenuto di convocare tali soggetti.**

Comunque preme ancora una volta evidenziare a proposito di tale vicenda (e di quelle successivamente venute alla luce nell'inchiesta perugina) l'inconcepibile uso dello strumento della connessione fatto dalla Procura di Perugia a proposito di fatti che nulla hanno a che vedere con ipotesi di reato (previste dall'art. 11 c.p.p.) che vedono coinvolti magistrati in servizio nel distretto della corte di appello di Roma, le uniche per le quali quella Autorità giudiziaria sarebbe competente. Una connessione sempre dichiarata e mai supportata da concreti dati di fatto.

Questo modo di procedere ha consentito alla Procura di Perugia di svolgere indagini a 360 gradi, senza alcun sostanziale controllo, «rivisitando» i procedimenti milanesi ENI, Enimont, Cragnotti, che durano ormai da sei anni e per i quali Necci non è stato citato neppure come teste.

5h. La fase conclusiva delle indagini

A settembre 1998 inizia una nuova fase dell'inchiesta che si accompagna ad un atteggiamento di rinnovata disponibilità da parte della dott.ssa Della Monica, rimasta l'unica sostanziale titolare del procedimento n. 1988/96. Anche lei deve fare i conti con il tempo: il termine delle indagini preliminari (proro-

gato con le solite motivazioni di stile fino al massimo possibile: due anni) e la sua applicazione alla Procura di Perugia scadono entrambi a gennaio 1999.

Così, nel corso di un interrogatorio che doveva riguardare tutt'altro la Dott.ssa «rimprovera» l'avv. Necci di non aver capito di essere stato coinvolto nell'indagine di La Spezia da una serie di nemici, i «mandanti» che avevano organizzato la sua fine di manager pubblico per interessi personali. «Lei non avrebbe dovuto dimettersi dalle ferrovie»; «ecco i suoi nemici!», «le sue dimissioni è ciò che volevano».

Gli argomenti degli interrogatori, basta leggerne i verbali, tracciavano un nuovo percorso investigativo. Era come se le vicende, vecchie e nuove, per le quali il Necci era stato indagato non interessassero l'inquirente. Si parlava di ENI, Montedison, Bernabè ed altri. Gli argomenti erano scelti sempre dal magistrato, che evidenziava dei fatti cercandone conferme.

Gli incontri – cui hanno partecipato insieme all'avv. Balducci anche il Prof. Dean e l'avv. Falcinelli del Foro di Perugia – sono stati, tra settembre e dicembre, numerosi ed estenuanti. Gli assistenti della dottoressa si mostravano particolarmente partecipi e quasi solidali. Fra di essi, a quest'ultima serie di interrogatori, erano tornati esponenti del GICO di Firenze, «vecchie conoscenze» dei tempi di La Spezia.

Veniva manifestata l'esigenza di riservatezza sul contenuto degli interrogatori (comprensibile per la delicatezza dei temi affrontati, ma non per quello che in sostanza veniva detto di penalmente rilevante). «Ora siamo sulla stessa barca», «qui tocchiamo argomenti pericolosi», commentava la dottoressa.

Gli ultimi giorni del 1998 sono stati estremamente incerti circa le determinazioni che avrebbe assunto la Procura.

All'improvviso, i primi di gennaio, è stato «notificato a mezzo stampa» il frutto finale dell'inchiesta perugina. Richiesta di rinvio a giudizio per associazione per delinquere tra una serie interminabile di personaggi, tra i quali alcuni che l'avv. Necci neppure conosce ed altri con i quali ha sempre avuto un rapporto – per così dire – «conflittuale» (vedi Cragnotti).

Appare interessante analizzare questo atto (All. 19).

Come già detto, l'avv. Necci fu arrestato alla Spezia per una serie di imputazioni che andavano dall'associazione per delinquere alla corruzione, dal falso in bilancio alla truffa, dal peculato all'abuso di ufficio. *La prima contestazione (associazione per delinquere) fu annullata dalla Cassazione per totale carenza degli indizi tanto dell'esistenza dell'associazione, quanto della partecipazione ad essa da parte dell'avv. Necci.*

Le altre contestazioni della Spezia (dalla corruzione all'abuso di ufficio) riguardavano il c.d. caso Contship. Ebbene, la Procura di Perugia ha chiesto l'archiviazione per ogni ipotesi di reato relativa a tale vicenda.

Come già detto, la richiesta di rinvio a giudizio e di parziale archiviazione della Procura di Perugia sancisce la chiusura totale delle iniziali accuse mosse dalla Procura spezzina, ma, allo stesso tempo, innova radicalmente il quadro accusatorio con una serie di contestazioni totalmente nuove. Viene introdotta una nuova imputazione di associazione a delinquere nei confronti di 56 imputati, inserendo nella stessa le persone più eterogenee e lontane tra loro. Vengono nuove contestazioni, prevalentemente di corruzione attiva e passiva, in ordine alla maggior parte delle quali non viene spesa alcuna spiegazione nella richiesta di rinvio a giudizio.

Vale la pena sottolineare che l'intero castello accusatorio in tal modo costruito dagli inquirenti ha quale unico collante l'insignificante episodio della c.d. corruzione in atti giudiziari del dott. Castellucci, oggetto, come esposto, di autonoma richiesta di rinvio a giudizio per la quale è pendente l'udienza preliminare.

6. IL DEPOSITO DELLE INTERCETTAZIONI

Fin dal primo decreto, è stato sempre autorizzato dal GIP della Spezia il ritardato deposito dei verbali e delle registrazioni ai sensi dell'art. 268 c.p.p.

Già in occasione dell'applicazione della misura cautelare richiesta dalla Procura di Perugia nel febbraio 1998, la difesa faceva espressa richiesta di ottenere copia delle registrazioni, che, nell'ottica dell'accusa, costituivano il fondamentale elemento probatorio a carico degli indagati.

Pareva quanto meno singolare che intercettazioni oggetto di ripetute indiscrezioni giornalistiche non fossero mai state portate alla diretta conoscenza proprio degli interessati (All. 20).

La Procura di Perugia ha ritenuto di avvalersi del provvedimento del GIP della Spezia che autorizzava il ritardato deposito degli atti delle intercettazioni, in base ad una interpretazione unilaterale delle norme processuali, con la conseguenza di conferire efficacia a tale provvedimento anche per i periodi successivi di proroga delle indagini preliminari (2 anni!), disposti dal GIP di Perugia, che non si è mai pronunciato sul differimento del deposito.

Finalmente, in coincidenza con la richiesta di rinvio a giudizio relativa alla supposta corruzione in atti giudiziari, in data 18.5.1998 (All. 24) la Procura di Perugia ha notificato all'avv. Necci l'avviso, ai sensi dell'art. 268 comma 6 c.p.p., del deposito degli atti, dei verbali e delle registrazioni relativi alle intercettazioni ambientali (presso la Part. Imm. di Pacini Battaglia) e telefoniche (a carico di vari indagati). Il deposito è stato disposto, secondo il dettato letterale della norma, per il periodo di cinque giorni.

Con atto in data 22.5.1998 (all. 22) la difesa manifestava la volontà di avvalersi della facoltà di cui all'art. 268 comma 6 c.p.p. e rivolgeva istanza di concessione di un termine congruo per esame degli atti e l'ascolto delle registrazioni, considerata la mole delle intercettazioni.

In data 2.6.1998 (all. 23) si sollecitava nuovamente la Procura a mettere a disposizione atti, registrazioni e sistemi informatici relativi alle intercettazioni.

Soltanto con provvedimento del 5.6.1998 (All. 24) la Procura disponeva l'ascolto delle registrazioni su CD ROM per il pe-

riodo di un mese nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15 alle 18.

Nel periodo successivo (giugno 1998) i difensori (previ appuntamenti telefonici non sempre di facile concretizzazione a causa delle esigenze degli uffici) si recavano presso i locali della DIA in Perugia per l'ascolto delle registrazioni.

Se si considera lo scarso numero di accessi che è stato possibile realizzare a causa, spesso, di contestuali impegni degli uffici della Procura negli stessi orari fissati per l'ascolto; l'esiguità delle intercettazioni che si è potuto materialmente esaminare (non più del 5% del totale); il fatto che il materiale esaminato non era in originale ma frutto del riversamento su CD ROM operato dal consulente tecnico del pubblico ministero, si comprende il pregiudizio che ne è derivato alla difesa.

In data 30.6.1998 la difesa inoltrava ulteriore istanza alla Procura affinché concedesse un termine più congruo per proseguire gli ascolti, considerata la quantità delle registrazioni. L'istanza rimaneva inevasa.

A questo punto, i difensori decidevano di rivolgersi direttamente al GIP richiedendo, in data 7.10.1998 (All. 25), il rilascio di copia fonografica dei nastri di tutte le intercettazioni. Il GIP non forniva risposta.

La stessa istanza veniva reiterata in data 2.12.1998.

In pari data il GIP autorizzava l'estrazione delle copie demandando alla Cancelleria le modalità di esecuzione (All. 26).

La Cancelleria del GIP, ai continui solleciti della difesa, rispondeva che tutto il materiale relativo alle intercettazioni si trovava negli uffici della Procura e che era pertanto impossibile procedere al rilascio delle copie.

Neanche il deposito della richiesta di rinvio a giudizio del gennaio 1999 è servito a consentire alla difesa l'esercizio di questo fondamentale diritto al contraddittorio processuale.

Quanto esposto è emblematico delle difficoltà che hanno reso, di fatto, impossibile lo svolgimento delle attività difensive nel procedimento in questione.

7. L'OPERATO DEI CONSULENTI TECNICI DEI PPMM IN RIFERIMENTO ALLE INTERCETTAZIONI

D'altra parte, proprio la «vicenda» delle bobine contenenti le intercettazioni ambientali e telefoniche disposte nel procedimento penale che ci occupa, richiede urgenti e compiuti accertamenti delle Autorità in istruzione per quanto riguarda le modalità del loro espletamento e le operazioni accessorie compiute.

Ed infatti, l'Autorità giudiziaria della Spezia prima e poi quella di Perugia hanno affidato a due persone fisiche l'incarico di consulenza tecnica per la duplicazione e trascrizione delle conversazioni oggetto delle intercettazioni disposte nel corso delle indagini preliminari.

Tale attività ha comportato la liquidazione delle somme di £. 326.517.000 (£. 6.728.000 per onorari £. 319.788.600 per spese).

Nella seduta del Senato dell'8 aprile 1999 è stata presentata una interrogazione parlamentare (All. 27) da cui emerge che i suddetti consulenti si sarebbero avvalsi di due o più società riferibili ad essi stessi, alcune delle quali fortemente capitalizzate (CARRO s.r.l., CARRO s.p.a., CARRO 2001 s.r.l.).

Ciò che sconcerta è il fatto che tali società risulterebbero prive di personale dipendente e, in più, la circostanza che gli stessi consulenti si sarebbero avvalsi, per l'attività di trascrizione, di collaboratori esterni rimasti sconosciuti all'Autorità giudiziaria tanto al momento del conferimento dell'incarico, quanto successivamente nel corso del suo svolgimento.

Non c'è da stupirsi allora del fatto che il contenuto di atti istruttori tanto delicati e tanto segreti siano stati oggetto di divulgazione e commento da parte di tutti gli organi di informazione ben prima che venissero portati a conoscenza della difesa. Decine e decine di registrazioni sono state pubblicate per mesi da vari organi di stampa con articoli scandalistici su Necci e famiglia; è stata così costruita quella immagine di colpevolezza intrinseca, più difficile da smontare di qualsiasi prova a carico (che non esiste!).

Violazioni del segreto istruttorio, dei diritti della difesa, della privacy, del rispetto dei più elementari diritti costituzionali sono stati compiuti a ripetizione, in maniera evidente.

È stata usata disinvoltamente la stampa al fine di emettere una condanna definitiva ben prima di arrivare a un giudizio.

Considerata l'estrema gravità della situazione si chiede di svolgere ogni accertamento presso le sedi giudiziarie affinché si verifichi se sia stato legittimo affidare atti istruttori che dovrebbero rimanere segreti fino alla chiusura delle indagini preliminari, e comunque fino a quando l'indagato non ne possa avere conoscenza, a terzi soggetti che non siano stati formalmente incaricati dall'Autorità giudiziaria e dei quali addirittura la stessa Autorità ignora l'identità.

Si chiede, quindi, di accertare come è possibile che sia stata garantita l'affidabilità, la trasparenza e la riservatezza dell'operato dei consulenti tecnici e se, comunque, sia stato quantomeno opportuno incaricare un consulente tecnico, piuttosto che avvalersi degli organi di polizia giudiziaria.

8. IL DEPOSITO DELLA SECONDA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO E DEI RELATIVI ALLEGATI

Il 13 gennaio 1999 numerosi organi di stampa davano notizia del deposito, da parte della Procura della Repubblica presso il tribunale di Perugia, della richiesta di rinvio a giudizio riguardante l'avv. Necci insieme a numerose altre persone sottoposte ad indagini, notizia già oggetto di anticipazioni giornalistiche di qualche giorno prima.

Deve stigmatizzarsi il fatto che una volta ancora, dopo innumerevoli altre occasioni nello stesso procedimento, indagati e difensori venivano a conoscenza di un atto processuale di primaria delicatezza ed importanza attraverso i giornali.

Si chiede, pertanto, che le Autorità in intestazione espletino ogni opportuno accertamento per verificare eventuali responsabilità.

Appresa la notizia della richiesta di rinvio a giudizio la difesa ha ritenuto di avvalersi del fondamentale diritto alla conoscenza degli atti sancito dal codice di procedura penale vigente. In questo senso, non avendo ancora avuto formale conoscenza di alcun deposito e sulla scorta delle notizie divulgate dalla stampa, in data 27.1.1999 venivano inviate alla cancelleria del Giudice per le indagini preliminari di Perugia dott. Petrazzini le stanze allegate (All. 28 e 29) per ottenere copia della richiesta di rinvio a giudizio e dei documenti che il PM deve trasmettere al GIP in allegato alla stessa come disposto dall'art. 416 c.p.p.

La risposta dell'Ufficio dava conto della mancata trasmissione degli allegati da parte della Procura (All. 30).

A questo punto, considerata l'anomalia della situazione, la difesa chiedeva chiarimenti allo stesso Ufficio del Giudice per le indagini preliminari (ormai GUP), sentendosi risponderne considerata la mole degli atti di cui la Procura aveva preannunciato il deposito si era convenuta una trasmissione «differita» fino al momento in cui si sarebbe reso disponibile un locale concesso appositamente dal Presidente del Tribunale.

Ciò che però maggiormente sgomenta è che – allegata alla richiesta di rinvio a giudizio depositata in data 11.1.1999 – è presente nel fascicolo una nota con la quale la Procura comunicava al GIP *l'impossibilità, in quel momento, di depositare gli atti del fascicolo in quanto gli stessi erano in corso di collazione presso la segreteria del PM; circostanza confermata dalla stessa Procura in un atto notificato ai difensori in data 9 aprile 1999, dal quale si evince il deposito tardivo degli atti di indagine (All. 31).*

Nessun accenno, dunque, alla indisponibilità di spazio negli uffici del GIP.

Soltanto ad oltre due mesi di distanza dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio, gli allegati sono stati trasmessi alla Cancelleria del GIP.

Si chiede con forza alle Autorità in intestazione di accertare

i reali motivi per i quali la Procura non ha messo (per lungo tempo) gli atti di indagine a disposizione delle parti, così violando un preciso obbligo sancito dal codice e determinando consapevolmente l'impossibilità per il GIP di ottemperare alla disposizione di cui art. 418 c.p.p.

Quale ragione, quale esigenza processuale ha indotto la Procura di Perugia ad accelerare il deposito della richiesta di rinvio a giudizio in un momento in cui c'era la consapevolezza di non poter depositare gli atti che ne costituiscono il necessario corredo?

È stato finora (e chissà fino a quando) negato il diritto delle parti – fondamentale nel sistema processuale accusatorio – di conoscere gli atti di indagine sui quali si basano le richieste che la Pubblica Accusa presenta al Giudice affinché vengano filtrate attraverso il contraddittorio.

Senza la necessaria ed immediata *discovery* degli atti, come è possibile per l'imputato esercitare il proprio fondamentale diritto di difesa davanti all'organo giurisdizionale?

Tale comportamento processuale è tanto più grave se si considera la complessità delle indagini svolte in un procedimento la cui fase di indagini preliminari ha impegnato a fondo, con enorme spiegamento di energie investigative, prima la Procura della Spezia e poi quella di Perugia.

In una situazione come questa, l'esigenza difensiva di conoscenza degli atti è quanto mai pressante e onerosa in vista del fondamentale impegno dell'udienza preliminare.

9. LA NULLITÀ DELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

Ulteriore, sconcertante interrogativo nasce dal comportamento della Procura della Repubblica di Perugia la quale ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio in data 7.1.1999 contestualmente, però, alla redazione dell'avviso di interrogatorio per la contestazione principale, quella relativa al reato associativo (All. 32).

Appare evidente l'assoluta anomalia rappresentata da una

richiesta di rinvio a giudizio depositata in data antecedente rispetto a quella fissata per l'interrogatorio atteso che la legge commina la nullità della richiesta di rinvio a giudizio se non preceduta dall'avviso di cui all'art. 375 comma 3, c.p.p..

Perché, allora, si è voluto a tutti i costi depositare una richiesta di rinvio a giudizio (pubblicizzata dalla stampa contestualmente al deposito) sicuramente nulla?

Come è concepibile che l'invito a comparire per rendere l'interrogatorio (che, considerata la sua funzione di garanzia, dovrebbe consentire all'indagato di difendersi prima che il PM assuma le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale), contenga – come nel nostro caso – un testuale riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio già presentata?

10. CONCLUSIONI

Questo è un caso straordinariamente importante per capire quanto succede nel nostro Paese, quali lotte si sono scatenate tra i poteri dello Stato, quale è e come funziona il circolo mediatico giornalistico, come esercitano le loro fondamentali funzioni di tutela della legalità istituzioni come GdF, ROS, ecc., e quanto sia praticamente impossibile la difesa dei propri diritti per coloro che incappano nella «macchina» che solo Kafka aveva così bene immaginato e descritto e che si pensava dovesse restare confinata nella fantasia dello scrittore.

L'avv. Necci ha perduto, in una volta, la professione, la credibilità, la famiglia, i sogni e le speranze che rendono possibile il mestiere di vivere, in nome di una concezione onnivora delle indagini preliminari, che tutto divora prima ancora che l'indagato possa difendersi, conoscendo gli atti, di fronte ad un giudice.

Questa è l'anomalia di un'inchiesta che ha visto succedersi diverse Procure, tutte incompetenti.

Un'inchiesta che è stata di fatto gestita da un solo PM facente parte della DDA di Firenze e già applicata alla Procura di Grosseto.

A ciò si aggiunga la mancanza per un lungo periodo, prima di un Procuratore Capo presso il Tribunale e poi di un Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia e quindi della possibilità di un controllo diretto sull'attività di indagine svolta dalla Procura della Repubblica.

L'anomalia, ancora più grave, che la dilatazione delle indagini preliminari oltre i 2 anni ha confermato che la loro finalità non è stata quella di verificare la fondatezza delle originarie ipotesi di reato, come configurate a La Spezia, ma ricercare, nell'ottica di una inchiesta preventiva a 360°, eventuali notizie di reato, creando in tal modo un'indagine infinita.

Questi comportamenti, oltre a violare i principi costituzionali della libertà personale, del giudice naturale, della riservatezza, del diritto di difesa, si traducono in gravissimi danni per la Comunità, nell'impossibilità di una corretta conoscenza delle vicende giudiziarie di pubblico interesse, alterate da informazioni faziose e non controllabili. Senza considerare che l'ingente mole di attività compiuta ha comportato una spesa a carico dello Stato, rispetto alla quale si pone il serio problema di predisporre un controllo sul corretto uso del denaro pubblico.

Con questo atto si vuole anche ribadire la speranza che il Paese trovi istituzioni e persone capaci di rendere Giustizia e che, attraverso il rispetto delle forme, si possa giungere ad affermare la Verità.

Il processo sommario dei provvedimenti cautelari e delle rivelazioni giornalistiche distrugge insieme la giustizia formale e quella sostanziale.

Quanto esposto merita il massimo dell'attenzione e ci si augura di contribuire al recupero delle regole, presupposto e condizione della certezza del diritto.

Roma, 22 aprile 1999

(Antonio Lorenzo Necci)

INDICE DEGLI ALLEGATI

- 1) Decreto di intercettazione 7 P.M. dott. Cardino Procura La Spezia.
- 2) Nota GICO di Firenze n. 490/U.G. 22.11.1995.
- 3) Decreto di intercettazione 18.11.1996 PM dott. Cardino Procura La Spezia.
- 4) Richiesta di applicazione di misure cautelari 5.8.1996 Procura La Spezia (estratto).
- 5) Ordinanza di applicazione di misura cautelare 14.9.1996 G La Spezia (estratto).
- 6) Ordinanza Tribunale Riesame Genova 10.10.1996.
- 7) Sentenza Corte Suprema di Cassazione 7.3.1997.
- 8) Decreto archiviazione GIP La Spezia 26.6.1998.
- 9) Atto di denuncia querela della difesa Necci 9.10.1997.
- 10) Articolo «La Repubblica», 11.2.1998, pag. 15, a firma Lianna Milella.
- 11) Mod. 740/ W redditi 1991 di Antonio Lorenzo Necci.
- 12) Provvedimento dott. Renzo 23.3.1998 Procura Perugia.
- 13) Missiva dott. Renzo 12.3.1998.
- 14) Istanza di dissequestro 3.3.1998.
- 15) Proces Verbal 10.2.1998.
- 16) Ordinanza 25.2.1999 GIP Perugia.
- 17) Lettera di Antonio Lorenzo Necci a Enimont 27.2.1990.
- 18) Sentenza 27.3.1999 GIP Brescia.
- 19) Lettera De Santis, Luciano, Parrillo 25.11.1998.
- 20) Richiesta di rinvio a giudizio – richiesta di parziale di archiviazione 7.1.1999 Procura Perugia.
- 21) Istanza difesa Necci 9.2.1998.
- 22) Avviso al difensore di deposito atti 9.5.1998 Procura Perugia.
- 23) Istanza difesa Necci 22.5.1998.
- 24) Istanza difesa Necci 2.6.1998.
- 25) Provvedimento 5.6.1998 Procura Perugia.
- 26) Istanza difesa Necci 7.10.1998.
- 27) Istanza difesa Necci 2.12.1998 con contestuale provvedimento GIP.

- 28) Interrogazione parlamentare 3.4.1999.
- 29) Istanza difesa Necci 27.1.1999.
- 30) Istanza difesa Necci 27.1.1999.
- 31) Attestazione Cancelleria GIP Perugia.
- 32) Avviso al difensore di deposito atti 22.3.1999.
- 33) Invito per la presentazione a rendere l'interrogatorio
7.11.1999 Procura Perugia.